

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

52.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MORO DINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi e sostituzione:		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
PRESIDENTE		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (660);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);			
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);			
RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);			

POG.

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) 766

PRESIDENTE 766, 767, 768, 769, 770
772, 774, 776

BADALONI MARIA 768, 769

BUZZI 769, 774, 775

CANESTRI 768, 769, 770, 774

DALL'ARMELLINA, *Relatore* 767, 768, 770, 775

GIANNANTONI 768, 774, 775

GRANATA 770, 771

MATTALIA 768, 771, 772, 773

MAZZARINO 767

MITTERDORFER 769, 772, 774

RAICICH 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773

RAUSA 776

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 767, 768, 771, 775

SPISELLA 773

TEDESCHI 773, 774, 775, 776

La seduta comincia alle 10,15.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bardotti e Romanato.

Comunico, altresì, che il deputato Russo Ferdinando sostituisce il deputato Reale Giuseppe per il seguito della discussione del testo unificato.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2176 concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; senatori Spigaroli e Codignola; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta era stata chiusa la discussione generale ed avevamo ascoltato le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Abilitazione all'insegnamento e modalità per il conseguimento*).

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscono nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire

dall'anno scolastico 1970-71, unicamente mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola, su basi provinciali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'ottavo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, hanno lo scopo di fornire a coloro che li frequentano la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione e di sollecitare le attitudini e le capacità per svolgere efficace azione educativa e didattica nella comunità scolastica.

A tal fine i relativi piani di studio debbono considerare l'esigenza di promuovere nei partecipanti l'approfondimento culturale, la riflessione sui problemi dell'educazione, la conoscenza della didattica delle materie, lo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione di cinque membri, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 30 settembre 1970, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute le tabelle annesse alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, gli incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere

conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, seconda riga, dopo le parole: « personale docente », aggiungere le parole: « e della riforma universitaria ».

MAZZARINO. L'emendamento trova il suo fondamento nell'articolo 18 della riforma universitaria. Data la disciplina dell'articolo 18, è da ritenere del tutto transitorio.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento che mi sembra implicito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo-Mazzarino.

(È respinto).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma « 1971-72 » a « 1970-71 ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la parola: « unicamente ».

RAICICH. Noi voteremo contro la proposta di soppressione della parola « unicamente » perché è nostra intenzione, e, credo, intenzione del comitato ristretto, costituire attraverso questa proposta di legge un sistema organico per il reclutamento, la formazione

e l'aggiornamento del personale insegnante, ed uscire dalla attuale situazione di confusione pluralistica per cui l'accesso all'insegnamento si ha attraverso una serie di vie distinte e contraddittorie. La conservazione del testo originario del Comitato ristretto con la parola « unicamente » garantisce alla scuola italiana che finalmente si arrivi ad una ristrutturazione chiara e precisa del problema. La soppressione di questa parola significa nella fattispecie dar mano libera, in questo momento, al Ministro per iniziative analoghe a quella del luglio scorso improvvisando una laurea abilitante poi sospesa (e non abrogata) con possibilità di riaprire il problema togliendo la sospensione.

Noi chiediamo un sistema organico di accesso all'insegnamento. Per questo siamo fermamente contrari alla soppressione.

BADALONI MARIA. Mi sembra che non si possa dire « unicamente » per le leggi che sono in pendenza, cioè per la riforma universitaria.

RAICICH. Dovevate accettare l'emendamento Mazzarino.

BADALONI MARIA. Ma vi è anche la legge per la Calabria.

CANESTRI. Ieri ho constatato la difficoltà del discorso in pendenza della riforma universitaria e della legge sullo stato giuridico, ma come posizione politica ho espresso la tendenza a considerare unico e con caratteristiche di struttura stabile il nuovo sistema di formazione del personale insegnante. Quindi ritengo che la soppressione della parola « unicamente » sia un fatto politicamente poco chiaro. È vero che c'è la pendenza della riforma universitaria, ma è anche vero che dobbiamo dare un'indicazione politica, precisando finalmente se vogliamo una soluzione unitaria, oppure se intendiamo continuare con i provvedimenti di carattere frammentario. Mi dichiaro pertanto favorevole al testo iniziale.

MATTALIA. Mi asterrò dalla votazione, anche perché sono affiorati molti dubbi sulla serietà e consistenza dei corsi, e ho già espresso in precedenza la mia simpatia preferenziale per i corsi a livello universitario.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Già ieri in sede di replica espressi le ragioni per cui, a

mio avviso, si manifestava l'opportunità di questo emendamento soppressivo.

Diciamo subito che l'articolo 18 della legge sulla riforma universitaria è in evidente contrasto con la scelta che andiamo a fare, d'altra parte però non eravamo assolutamente in grado di prevedere quale sarebbe stato l'esito definitivo della riforma stessa, e per di più sono in via di realizzazione provvedimenti di cui non si poteva non tener conto.

Si è pertanto pensato di sopprimere l'avverbio « unicamente » perché riconoscere i corsi abilitanti come l'unico mezzo per conseguire l'abilitazione avrebbe potuto rappresentare un evidente contrasto con situazioni di fatto esistenti, creando notevoli problemi. D'altra parte non credo che la soppressione di questo avverbio incida minimamente sulla scelta di principio che l'articolo vuole sottolineare, e che sempre abbiamo tenuto presente.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento, sia per le ragioni espresse ieri in sede di replica, sia per motivi di opportunità nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento. È infatti in corso la discussione sulla riforma universitaria, ed un articolo è appunto dedicato al conseguimento dell'abilitazione, per cui lasciare quell'« unicamente » equivarrebbe ad una presa di posizione polemica nei confronti del Senato, al cui esame verrà sottoposto il provvedimento su cui noi oggi stiamo discutendo.

GIANNANTONI. Vorrei dire che, da un punto di vista linguistico, il significato della legge non cambia molto, quindi le ragioni tecniche che sono state adottate non hanno molto peso, l'unica ragione che ha peso è quella politica. Vogliamo noi sottolineare che con questo provvedimento si dà l'avvio ad una nuova normativa per il reclutamento del personale insegnante, oppure approvare una delle solite leggi che avrà valore per un anno (e siccome ce ne sono altre tre in corso di approvazione non sappiamo che cosa succederà) lasciando tutto quanto nel caos?

Ovviamente voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini di cui è stata data lettura.

(È approvato).

I deputati Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « su basi provinciali », con le parole: « su basi regionali ».

I deputati Giomo e Mazzarino hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al settimo rigo del primo comma, dopo la parola: « provinciali », le parole: « e regionali ».

I deputati Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi e Trombadori hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del primo comma le parole: « o intercomunali ».

I deputati Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del primo comma « o zonali, con la collaborazione degli assessorati all'istruzione dei comuni, delle province e delle regioni ».

BUZZI. Ritengo che su questo punto sarebbe opportuno soprassedere per poterlo meglio inquadrare nell'ambito regionale, il che ci consentirebbe anche una diversa organizzazione, magari in riferimento agli enti di istruzione universitaria presenti nella regione. In un successivo emendamento, noi proponiamo la costituzione di un comitato a livello regionale cui l'ente regione parteciperà con compiti organizzativi dei corsi stessi.

RAICICH. Qual è l'emendamento successivo al quale si riferisce, onorevole Buzzi?

BUZZI. È l'articolo 3-bis, che ancora non è stato stampato. Si tratta di un emendamento relativo all'articolo che riguarda appunto il comitato centrale, e che prevede quelle commissioni regionali che avrebbero anche la possibilità di organizzare i corsi a livello provinciale.

MITTERDORFER. Signor Presidente, io sono un po' perplesso circa l'opportunità di un trasferimento di competenze. Proporrei di dire, semmai, « su basi provinciali o regionali », perché con questa dizione sarebbe possibile tenere conto delle situazioni particolari, quali sono le nostre.

BADALONI MARIA. Le faccio osservare che a questa esigenza provvede l'uso della espressione « di regola ».

MITTERDORFER. Abbiamo una certa esperienza con espressioni di questo tipo. L'onorevole sottosegretario Rosati conosce la interpretazione che è stata data alle parole « di norma »!

Esprimo quindi intanto questa mia perplessità, riservandomi di illustrare in seguito il mio emendamento, che cerca di inquadrare il problema delle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla italiana.

CANESTRI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento da me presentato insieme con l'onorevole Sanna, per aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1, le parole: « o zonali, con la collaborazione degli assessorati all'istruzione dei comuni, delle province e delle regioni ».

Ieri, intervenendo, con altri colleghi, nella discussione generale, ho rilevato che la sola organizzazione su base provinciale non è sufficiente: occorre una ulteriore articolazione su base comprensoriale, o intercomunale, come si diceva appunto ieri.

Noi abbiamo scelto la parola « zonali », per adoperare un termine più indeterminato. Ma l'organizzazione di questi corsi chiama contemporaneamente in causa, secondo noi, un principio molto importante: quello della possibilità di collaborazione da parte degli enti locali, comuni, province e regioni. Abbiamo perciò ritenuto opportuno specificare « con la collaborazione degli assessorati alla pubblica istruzione », per togliere carattere di genericità a questo riferimento agli enti locali.

Alla visione che abbiamo di questi corsi vorrei perciò aggiungere la possibilità di una collaborazione tra il ministero, i suoi organi periferici (cioè i provveditorati), e comuni, province e regioni, nel rispetto di quella esigenza di coordinamento di cui si parlava ieri; ed in particolare la possibilità di coordinare gli interventi delle sedi o della sede universitaria, attraverso i docenti universitari, cosa che a noi pare molto importante.

Ho voluto illustrare subito questo emendamento perché esso mi sembra più completo nei confronti di altri che, pur rispondendo alla stessa preoccupazione, si limitano alla sfera interprovinciale o comprensoriale o al quadro regionale.

Noi pensiamo quindi che non esista soltanto un problema di quadro organizzativo,

ma bensì anche un problema politico di merito. Si tratta cioè di rispondere alla domanda se vogliamo o no stabilire questo rapporto di collaborazione tra Ministero, suoi organi periferici ed enti locali, proprio perché esso può operare nella direzione dell'auspicato collegamento di questi corsi con la realtà sociale in cui essi si svolgono e con determinate istituzioni particolarmente aperte al controllo democratico.

RAICICH. Signor Presidente, dichiaro che il nostro gruppo ritira il proprio emendamento su questo punto, e voterà a favore di quello presentato dai colleghi del PSIUP, che giudichiamo meno sommario e più preciso del nostro. Le ragioni della nostra adesione sono le stesse che ha testè espresso il collega Canestri, e che facciamo nostre.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti che sono stati svolti?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole, evidentemente, all'emendamento presentato dal mio gruppo, e che reca la mia firma.

Sono contrario agli altri, non tanto per il loro contenuto, quanto perché in un successivo articolo aggiuntivo che noi proponiamo è prevista la possibilità di una articolazione dei corsi a carattere provinciale, demandata come facoltà alla istituenda commissione regionale. Il nostro articolo 3-*bis* prevede infatti che la commissione regionale « formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'eventuale articolazione provinciale ».

RAICICH. Com'è formata questa commissione regionale?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. È presieduta da un provveditore agli studi della regione, ed è composta da un vice provveditore agli studi, in rappresentanza di ciascuna provincia della regione, da tre ispettori centrali, da tre docenti universitari, da dieci tra presidi e professori di scuole secondarie della regione, da due presidi e docenti di istituti di istruzione artistica della regione, dall'assessore regionale all'istruzione, e da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti.

RAICICH. Tre docenti universitari della regione? Ci sono regioni che non hanno una loro università.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Questo non è precisato.

RAICICH. È precisato solo l'aspetto burocratico!

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Comunque, questo concetto di una articolazione provinciale, che mi pare presente in tutti gli emendamenti proposti, è accolto anche nel nostro; soltanto che, di norma, per i corsi abilitanti definitivi (non per quelli speciali, di sanatoria) si prevede una struttura a carattere regionale.

GRANATA. In sede di discussione generale, signor Presidente, a me era parso che ci fosse un orientamento comune, inteso a dare alla organizzazione di questi corsi una articolazione non troppo rigida e schematica, ma adeguata alla diversità delle situazioni locali.

Ora, la proposta dell'onorevole Dall'Armellina è pericolosa ed ancor più pericoloso è l'emendamento di cui abbiamo avuto sentore testè e che non ci è stato ancora consegnato; perché, quando si dice che i concorsi sono di regola organizzati su base regionale, è vero che la regola comprende l'eccezione, ma l'eccezione diventa un provvedimento particolare che non deve violare la norma. Questo significa che l'intenzione dei proponenti è di dare all'organizzazione di questi corsi sostanzialmente una articolazione regionale. Approfondiamo la dizione « su base regionale »: non si intende dire che l'organo regionale, di cui abbiamo avuto notizia e sul quale dissenso profondamente, è demandato ad organizzare, significa che il corso si fa in una sede della regione. Mi sembrava invece che la proposta di tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale fosse quella di dare ai corsi una base provinciale; così abbiamo quindi snaturato le intenzioni della Commissione.

Ancora più grave è l'emendamento che non conosciamo ancora. In Sicilia hanno fatto una regione che non è che la brutta copia dell'organizzazione nazionale. Noi vogliamo invece una organizzazione democratica, autonoma, variegata in rapporto alle condizioni locali. Ci troviamo quindi di fronte a due pericoli che snaturano lo spirito della legge e gli intendimenti espressi da parte dei colleghi di maggioranza. Quindi la soluzione migliore ritengo che sia quella proposta dal testo dell'onorevole Canestri che lascia la base provinciale, ma aggiunge la dizione « zo-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

nale », che è dizione anomala, ma tuttavia indicativa in rapporto alla possibilità di un diversità di organizzazione in riferimento alle condizioni locali. Se avete cambiato opinione fatecelo sapere, ma questo significa che sede del corso sarà il capoluogo della regione; il che non è né nello spirito della legge, né nelle intenzioni fin qui espresse. Voterò quindi a favore dell'emendamento Canestri.

MATTALIA. Sono contrario all'emendamento liberale perché il termine « regionale » mi pare un invito ad una soluzione unificata, con un solo corso nel capoluogo, con la conseguenza di rendere macchinoso il corso stesso e difficile la frequenza, per cui perderebbe di consistenza e di serietà. Sono favorevole all'emendamento comunista e all'emendamento Canestri.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento Dall'Armellina ed altri e contrario agli altri emendamenti per ragioni che sono evidenti.

Abbiamo già detto ieri che con gli emendamenti presentati si ha una soluzione permanente della nuova struttura per il conseguimento dell'abilitazione ed una soluzione di durata annuale che vale per coloro che sono nella scuola, che deve essere organizzata a livello provinciale in quanto vi sono ragioni di ordine logistico. La struttura e l'organizzazione a carattere regionale, che possono trovare un'articolazione diversa, sono necessarie per l'unità di indirizzo; e vorrei dire che abbiamo a che fare con personale docente destinato a scuole per cui non esistono organici zonali, ma di carattere nazionale. Quindi, per quanto questo tipo di formazione debba stabilire un rapporto più vivo con i problemi della società, non possiamo presumere che la struttura più è particolareggiata, più mette in contatto con i problemi sociali. Si tratta di dare un ambito critico dei temi, ma non solo di conoscenza dell'ambiente nel quale i docenti insegnano. Il problema è più vasto: è tutta la scuola che deve dare una formazione critica e non è il tipo di corso a carattere regionale o provinciale che dà questa formazione, ma sono i contenuti della formazione che preparano il docente ad aiutare gli allievi.

RAICICH. Dichiaro che voterò contro lo emendamento proposto dal relatore perché specialmente le ultime cose dette dal sottosegretario annunciando il parere favorevole su

questo emendamento, e facendosi interprete — credo — dell'emendamento della maggioranza, costituiscono un gravissimo equivoco. Il sottosegretario ha spostato dai contenuti, dei quali qui non si fa parola, una questione che è di gestione democratica.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho fatto prima un discorso sulla organizzazione distinguendo i corsi per i neolaureati.

RAICICH. A noi preme la gestione democratica e se riflettiamo a questo problema siamo tanto più rafforzati nella nostra opposizione all'emendamento che è contestuale al tipo di struttura del Comitato regionale, che è struttura di tipo ministeriale. Questo significa sostituire in ogni regione un ministero della pubblica istruzione con una barca di provveditori e viceprovveditori. Quell'emendamento illustra il vero significato di questo emendamento e ci rende tanto più ostili; mentre a me pare che nell'emendamento Canestri, al quale daremo voto favorevole, nella sostanza vi sia la possibilità di consentire questa articolazione democratica. Se il collega Buzzi dovesse insistere nella sua preferenza per il termine « comprensoriali » piuttosto che per lo « zonali » da noi usato, non abbiamo nessuna difficoltà a venirgli incontro, sostituendo « zonali » con « intercomunali », oppure con « comprensoriali ». A noi non interessa la parola, interessa il senso delle cose. Il sottosegretario e la maggioranza sanno meglio di noi che organizzare sul piano regionale non vorrà mai dire istituire un unico corso a Milano, ma decine e centinaia di corsi in Lombardia, per cui è doveroso pensare ad una gestione veramente democratica dei corsi stessi.

Il coordinamento dei vari corsi può e deve essere assicurato, però in forme diverse da quelle previste dai vari emendamenti, e sin dalla formazione del comitato centrale. Abbiamo l'impressione che gli emendamenti dei colleghi della maggioranza sacrifichino e taglino questo elemento decisivo, proprio perché legati ad una organizzazione di tipo verticistico. Per questo motivo voteremo in favore dell'emendamento Sanna-Canestri, che cerca di infondere un più ampio respiro democratico, e contro tutti gli altri emendamenti.

Dal punto di vista organizzativo, il problema andrebbe approfondito e studiato con un po' di pazienza, e risultati migliori si sarebbero potuti ottenere se il Ministero ci avesse fornito dei dati comparativi sull'entità del fe-

nomeno e sui bisogni che ne derivano. In mancanza di dati precisi, ben poco si può fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Il successivo emendamento Giomo e Mazzarino è precluso, mentre l'emendamento Bini, Giannantoni ed altri è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Sanna e Canestri di cui è stata data lettura.

(È respinto).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 1, dopo il primo capoverso, il seguente comma:

« Per le scuole secondarie nelle quali la lingua d'insegnamento è diversa da quella italiana, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione del personale docente saranno organizzati dai competenti provveditorati agli studi, su direttiva del Ministro della pubblica istruzione, nella lingua materna dei candidati. A tale scopo è autorizzata la collaborazione didattica con università italiane ed estere. Apposite norme saranno emanate per lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole delle località delle valli ladine ».

MITTERDORFER. Il mio emendamento è stato formulato tenendo conto di tre elementi. In primo luogo ritengo che, nelle zone in cui vi sono scuole con insegnamento in lingua diversa dall'italiano, il provveditore agli studi competente per quella zona dovrebbe provvedere all'organizzazione dei corsi, al posto del Ministero, per la sua migliore conoscenza dei problemi.

In secondo luogo, dal momento che in via generica si ritiene utile una collaborazione tra le università, ancora più opportuna tale collaborazione si rivelerebbe se venisse estesa alle università straniere, soprattutto per quelle zone in cui la lingua d'insegnamento non è l'italiano.

Direi anzi che, in questo caso, la collaborazione di docenti stranieri si rivela indispensabile, perché i corsi abilitanti nonché la prova conclusiva dovranno comunque svolgersi nella lingua materna dei candidati. Infatti l'insegnamento nella lingua materna da parte di docenti, per i quali tale lingua è pure quel-

la materna, è uno dei principi già previsti nella legislazione scolastica. Ne abbiamo recentemente discusso trattando di una proposta in corso di elaborazione. Oltretutto la collaborazione tra università italiana e estere rappresenta un elemento di apertura europea nel futuro della nostra scuola.

C'è poi un terzo elemento particolarmente interessante gli insegnanti delle valli ladine. Vorrei illustrare brevemente la situazione delle scuole nelle valli ladine. Alla base dell'insegnamento vi è qui una lingua strumentale, che è la ladina; le materie vengono insegnate in parte in lingua tedesca, in parte in lingua italiana, allo scopo di far raggiungere agli alunni, alla fine degli studi, una pari conoscenza delle due lingue parlate nella zona.

Poiché questo sistema è abbastanza complicato, è difficile prevederne la regolamentazione in un apposito emendamento, per questo motivo abbiamo proposto in questa sede la emanazione di apposite norme per quanto riguarda i corsi per insegnanti di quelle scuole.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento: queste norme dovrebbero essere emanate dal Ministero della pubblica istruzione, o su direttiva di esso ?

MITTERDORFER. Dal provveditore agli studi, su direttiva del ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ma solo per le valli di lingua ladina ?

MITTERDORFER. Questa facoltà è demandata al provveditore per le scuole in genere, ma quella delle valli ladine è una situazione particolare, che abbiamo voluto porre in rilievo.

PRESIDENTE. Comunque, è questo che intende ?

MITTERDORFER. Sì, è questo.

MATTALIA. Io sono moderatamente favorevole all'emendamento Mitterdorfer, ma molto in dubbio sulla sua ultima parte. Sono cioè favorevole al testo fino alle parole « dei candidati », a condizione che il collega Mitterdorfer introduca un chiarimento, inserendo la parola « anche », per evitare di consacrare una sorprendente stortura: quella costituita dal fatto che l'elemento italiano della provin-

cia di Bolzano è escluso dalla possibilità di partecipare ai corsi abilitanti. L'emendamento prevede infatti l'istituzione di corsi abilitanti nella lingua materna dei candidati, e niente altro; esclude quindi la possibilità di frequenza per gli italiani della provincia di Bolzano.

SPITELLA. Forse bisognerebbe dire « Per i docenti delle scuole secondarie... ».

TEDESCHI. Signor Presidente, anch'io non ho capito molto bene l'emendamento Mitterdorfer. Se esso infatti si limitasse a stabilire semplicemente che per le scuole in cui si parla la lingua ladina i corsi di abilitazione si devono svolgere nella lingua materna dei candidati, potrei essere d'accordo. Ma questo emendamento implica invece una modifica che non mi sembra accettabile, perché in sostanza trasferisce la facoltà di organizzare i corsi al provveditore agli studi, il quale potrebbe — sia pure su direttiva del ministero — decidere anche in merito ai contenuti dei corsi. Così mentre il Ministero questa facoltà di direttiva ce l'ha per tutto il territorio della Repubblica, in quelle località invece dovrebbe affidare ad un burocrate i contenuti dei corsi.

Il collega Mitterdorfer sa che noi siamo sempre stati sostenitori dei legittimi interessi; ma in questo caso ciò che importa dire è soltanto che quei corsi si svolgono nella lingua ladina; punto e basta.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, allora, onorevole Tedeschi, ella propone di mantenere l'emendamento Mitterdorfer, sopprimendo però le parole « dai competenti provveditorati agli studi, su direttiva del Ministero della pubblica istruzione ».

TEDESCHI. Sì, altrimenti in effetti si stabilisce per questa provincia una disciplina diversa da quella prevista per il resto del territorio della Repubblica. Esisterà un comitato (previsto non ricordo in quale articolo, e del quale non sappiamo nemmeno quale sarà la composizione), che è quello che indicherà i contenuti ed i metodi, che cioè svolgerà funzioni sostanziali per l'istituzione dei corsi; non si vede perché in questa regione (e parlo nel suo stesso interesse) il Comitato dovrebbe essere sostituito da questa strana figura del provveditore di Bolzano.

Quindi posso approvare l'emendamento Mitterdorfer se tende a garantire determinati diritti, stabilendo che in quella regione i corsi si possono svolgere nella lingua materna dei

candidati; ma non se esso tende a creare un diritto speciale, come credo che sia, perché si aggiunge che è autorizzata la collaborazione con le università estere: non si vede perché un insegnante che studia, per esempio, a Palermo, non dovrebbe anch'egli potersi giovare per la sua abilitazione di questi contatti con le università estere.

Mi pare, cioè, che l'emendamento vada al di là della questione della lingua; e per questo motivo mi dichiaro contrario ad esso.

PRESIDENTE. Allora come proporrebbe di formularlo ?

TEDESCHI. « Per le scuole secondarie nelle quali la lingua d'insegnamento è diversa da quella italiana, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione del personale docente saranno organizzati nella lingua materna dei candidati ». Punto e basta: è inutile parlare della competenza per l'istituzione dei corsi.

RAICICH. Io trovo apprezzabile e giusta una parte dell'emendamento Mitterdorfer, quella cioè che tende a garantire alle scuole delle minoranze linguistiche la presenza di insegnanti che abbiano una preparazione specifica, fatta nella lingua usata dalle minoranze. Siamo perfettamente d'accordo su questo, che tra l'altro risponde ad un principio costituzionale di difesa delle minoranze linguistiche. Vi è un altro versante dell'emendamento, più organizzativo, che mi lascia perplesso perché l'articolazione su cui questo diritto delle minoranze è esercitato è vista in chiave eccessivamente burocratica, facendo intervenire organismi separati dal contesto di questi corsi, come il provveditore ed il ministro della pubblica istruzione. Se l'onorevole Mitterdorfer riflettesse e formulasse in modo diverso l'aspetto dell'organizzazione dei corsi saremmo ben lieti di dare la nostra adesione anche alla collaborazione tra università italiane e straniere.

Il provveditore ed il ministro della pubblica istruzione della vera realtà locale di questa minoranza non fanno nulla. D'altra parte direi che debba essere garantita l'analogia dell'unità nazionale di organizzazione di questi corsi: per cui, se l'onorevole Mitterdorfer accedesse all'idea di fare sì che l'emendamento si limitasse alla garanzia della lingua materna dei candidati e ad un rinvio per la materia organizzativa all'articolo 3 e alle altre parti della legge che prevedono i vari comitati organizzativi, saremmo d'accordo.

BUZZI. Mi pare che la proposta Mitterdorfer, mentre ci trova doverosamente consenzienti nella sostanza, esiga approfondimenti o per i problemi indicati dall'onorevole Raicich o per altre questioni. Io propongo che questa materia sia fatta oggetto di un articolo al termine della legge, quando potremo considerare tutta la struttura della legge quale risulterà alla fine.

MITTERDORFER. Comprendo le perplessità che sorgono anche perché questi problemi non sono purtroppo molto conosciuti. Rispondo all'onorevole Raicich che quando abbiamo proposto il provveditore agli studi come il più vicino alla situazione locale di questo tipo, lo abbiamo fatto sulla falsariga del primo comma dell'articolo 1 in cui è detto che i corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione. È evidente che non ho nessuna difficoltà a rivedere il testo; lo rivedremo insieme alla fine e sono d'accordo con la proposta di un articolo aggiuntivo nel quale si possano riassumere tutti gli emendamenti che riguardano la situazione delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiana. Potremo dare una disciplina organica dopo che sarà strutturata tutta la legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, accantoniamo per il momento questo ed altri emendamenti presentati dall'onorevole Mitterdorfer, sui quali si discuterà alla fine degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi, Loperfido, Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori e Bini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 1 le parole: « e hanno diritto di frequentarli tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto ».

TEDESCHI. Penso che dovremmo rielaborare l'emendamento dal punto di vista formale. Potrebbe infatti sorgere equivoco per coloro che insegnano già e non hanno il titolo specifico. Pensiamo di ritirarlo per ripresentarlo.

GIANNANTONI. Questa formulazione è soggetta a due interpretazioni: una estensiva, per cui ferma restando la partecipazione ai corsi di coloro che insegnano, la apre a

chi non sia ancora laureato; l'altra restrittiva, che esclude coloro che insegnano senza titolo specifico.

PRESIDENTE. Accantoniamo per il momento l'emendamento Giannantoni.

Gli onorevoli Canestri e Sanna hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole: « le attitudini e ».

CANESTRI. Avevamo presentato questo emendamento che ha un corrispondente al quarto comma e si illustra da sé, perché è chiaro che non vi sono vocazioni all'insegnamento da incentivare: preferiamo il discorso delle acquisizioni pedagogiche. Poiché però ho partecipato alla presentazione di un emendamento più vasto, posso ritirare questo.

GIANNANTONI. Posso leggere la nuova formulazione del nostro emendamento aggiuntivo al secondo comma: Hanno diritto di frequentarli, oltre tutti coloro che già insegnano, anche se sprovvisti di titolo specifico, tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto.

Il senso di questo emendamento mi pare chiaro. Proprio perché riteniamo che i corsi abilitanti non rappresentino tanto una sanatoria quanto un modo nuovo di procedere al reclutamento ed alla formazione del personale insegnante, pensiamo che possano essere ammessi a frequentarli anche coloro che hanno il titolo di studio richiesto, ma che però ancora non insegnano.

BUZZI. Dal momento che è opportuno agevolare la frequenza ai corsi senza peraltro creare difficoltà eccessive al funzionamento della scuola, e che almeno in questa prima fase i corsi per coloro che hanno un impegno di insegnamento dovrebbero essere necessariamente differenziati (non qualitativamente, ma da un punto di vista pratico-organizzativo) dai corsi per chi è libero da tali impegni, indubbiamente si presentano delle difficoltà per quanto riguarda l'accogliamento dell'emendamento Giannantoni. Esso non tiene infatti conto di queste difficoltà, pertanto si finirebbe con il condizionare inevitabilmente lo sviluppo dei corsi alle esigenze particolarmente legate alla situazione di fatto in cui si trovano gli insegnanti fuori ruolo che devono abilitarsi.

Per questa ragione sono giunto alla distinzione di due tipi di corso, e l'articolo 1

è formulato nel modo che ora si vorrebbe emendare.

GIANNANTONI. Nella bozza del piano quinquennale recentemente distribuita, abbiamo visto che in previsione dei corsi abilitanti e soprattutto dell'aggiornamento degli insegnanti, si dovrebbe provvedere alla costituzione di un organico capace di colmare i vuoti lasciati da coloro che frequenteranno i corsi. Questa è la soluzione ottimale cui certamente non si potrà arrivare in un giorno.

Comprendo che andiamo incontro a delle difficoltà, però nulla ci impedisce di organizzare un unico corso anziché due, perché questo è il punto: o riteniamo che il corso sia veramente efficace ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, ed in questo caso esso avrà valore anche per chi ancora non insegna, oppure si fanno dei corsi a tirar via, distinguendo tra i fuori ruolo e gli altri, e allora noi non possiamo accettare. Proprio tenendo conto del problema sollevato dall'onorevole Buzzi presentiamo questo emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Oltre che per le ragioni espresse dall'onorevole Buzzi, sono contrario a questo emendamento anche perché non riesco a capirne la motivazione, almeno così com'era formulato nella sua prima stesura era pleonastico, mentre nella seconda è in contrasto con l'impostazione che intendiamo dare, e che più volte abbiamo espresso nel corso della discussione. Noi vogliamo dare al corso abilitante una impostazione definitiva, creando nello stesso tempo per coloro che già insegnano un qualcosa di differenziato ed agevolato (non abbiamo paura di usare le parole). Mi dichiaro quindi contrario all'emendamento Giannantoni.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ipotesi della duplicità dei corsi non comporta che uno di essi sia di serie A, ad alta qualificazione, e l'altro puramente formale, di sanatoria. Bisogna però tener conto del fatto che il neo-laureato non ha l'esperienza di chi insegna da anni.

Il Governo è contrario all'emendamento Giannantoni.

TEDESCHI. Onorevole Presidente, io credo che si debba riflettere un po' intorno a quanto è stato detto su questo argomento. Mentre infatti può sembrare che si tratti di una questione secondaria, puramente organizzativa, a me pare invece che le tesi che

si vanno raffrontando intorno a questo emendamento siano frutto di una delle sostanziali divergenze manifestatesi anche durante la discussione generale.

Personalmente, vorrei ricordare quanto ho già detto nel mio intervento in quella sede. Esistono, indubbiamente, difficoltà obiettive per l'istituzione di corsi abilitanti che siano davvero tali, che davvero cioè costituiscano un modo nuovo per conseguire la abilitazione, per i molti insegnanti che già insegnano. Questo non significa però che si possa accettare l'idea di tenere per costoro dei corsi speciali; occorrerebbero quanto meno delle precisazioni, che la legge non fa, perché della istituzione di corsi speciali c'è solo un accenno in un emendamento dei colleghi della democrazia cristiana, che tra l'altro non si è ancora neanche discusso.

Ecco perché sono veramente stupito, in definitiva, delle dichiarazioni favorevoli del relatore, e direi anche del rappresentante del Governo. Questo è un punto qualificante, un punto che richiede chiarezza. Se pensiamo — o il Governo pensa, o la maggioranza pensa — che in effetti non sia possibile tenere corsi abilitanti per la massa di insegnanti già inseriti nella scuola, oltre che per quelli che conseguono ora la laurea, il discorso va allora impostato in modo diverso; ma non è possibile approfittare di queste difficoltà obiettive per istituire dei corsi speciali, di cui tra l'altro non sappiamo ancora niente. Se si dovesse arrivare ai corsi di cui parlava in sede di discussione generale l'onorevole Spitella (e che del resto abbiamo visto sollecitati anche da molti sindacati legati strettamente agli interessi di una categoria), dei corsi trimestrali, per esempio, con frequenza di un giorno alla settimana, sarebbe allora molto difficile credere a quello che ha detto l'onorevole Rosati, e cioè che non si voglia tenere per coloro che già insegnano dei corsi che davvero non hanno alcun significato. Ma sarebbe veramente molto più serio non sprecare questi soldi, e non dare tanto lavoro al ministero.

Se ho ben capito, l'avversione dei colleghi intervenuti nei confronti del nostro emendamento non è determinata tanto dall'aggiunta fatta poco fa, quanto dalla parte già esistente in precedenza. In altri termini, non si vogliono ammettere a frequentare i corsi tutti quelli che hanno titolo per farlo. Ma è evidente che ora possiamo non ammettere a frequentare questi corsi un avvocato o un veterinario che per anni hanno insegnato, ed ai quali, tra l'altro, abbiamo detto: « Non siete

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

licenziabili, però dovete conseguire l'abilitazione ».

Vorremmo veramente che questo fosse un discorso chiaro. Non vogliamo respingerli così, aprioristicamente, ma in che cosa consiste la specialità dei corsi per coloro che già insegnano? Se consiste nel permettere a questi insegnanti di frequentare un corso che in pratica si riduce a nove-dieci incontri, veramente non capisco, allora, come si possa pretendere di portare innanzi una soluzione di questo tipo, e riconfermare contemporaneamente ad ogni occasione che questi corsi devono essere una cosa seria, importante, e così via.

Ecco il problema che conta: si vuole o no istituire questi corsi, finché non ci sia una disciplina diversa, come mezzo unico per conseguire l'abilitazione? Sappiamo delle pressioni, delle sollecitazioni, delle segnalazioni che vengono fatte, perché come le hanno ricevute i colleghi, così le abbiamo ricevute noi tutti; ma per questo mi pare che dovremmo insistere sul fatto che i corsi siano di un unico tipo, a meno che il Governo non dichiari di non essere in condizione di tenere questi corsi per tanta gente. Può darsi che questi sia vero; ma si potrà allora provvedere con una norma transitoria, da collocare dopo l'articolo 4, concenente l'immissione in ruolo, per assicurare in modo diverso il conseguimento dell'abilitazione ai laureati che già insegnano. Questo per sanare un problema che è molto importante; ma intanto questa legge crei veramente per i nuovi laureati il modo nuovo di conseguire il titolo di abilitazione.

A questo proposito devo dire che abbiamo trovato un po' strano il parere espresso dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, non siamo più in sede di discussione generale. Vorrei quindi pregarla di concludere il suo intervento.

TEDESCHI. Dico quali sono i motivi per cui insistiamo. È vero che non siamo in sede di discussione generale, onorevole Presidente, però è anche vero che la discussione generale può non significare niente, mentre certi emendamenti possono invece stabilire anche il contrario di quelli che molti hanno sostenuto durante la discussione.

Il motivo per cui siamo costretti ad insistere è che l'ostilità al nostro emendamento da parte di molti colleghi è originata non da un articolo fondamentale del testo della legge,

ma da un emendamento che è stato proposto e che tende a mutare profondamente il contenuto generale della legge in discussione.

RAUSA. Una breve dichiarazione, signor Presidente.

Mi rendo conto che in questo articolo si è inserito un elemento innovatore, che ci sarà più chiaro dopo che avremo letto l'articolo 3-bis. Penso che le perplessità che hanno animato l'intervento dell'onorevole Tedeschi siano tutte apprezzabilissime; ma faccio una fondamentale osservazione, proprio nell'interesse di coloro che desidera tutelare il collega Tedeschi.

Questi corsi all'inizio sono per quelli che già insegnano, e che di fatto si dividono (mentre così non deve essere) in insegnanti con titolo specifico, ed insegnanti con titolo non specifico. Se i corsi fossero frequentati insieme, noi porremmo in una posizione di inferiorità grave gli aspecifici nei confronti degli specifici. Pensate che cosa accadrebbe nel giudizio da dare ai lavori quando si paragonasse la preparazione di un laureato in lingua che fa francese ed un laureato in legge che fa francese. Per cui, fare dei corsi contemporanei riservati agli aspecifici significa tutelarli nella valutazione che si dà del loro profitto. Se frequenteranno insieme agli specifici, molti aspecifici non potranno conseguire, almeno nel primo corso, il titolo di abilitazione. Sarà invece bene che, dopo il conseguimento del titolo, i corsi di aggiornamento siano frequentati da tutti insieme. Per questi motivi mi pare che si debba ritirare la richiesta dei colleghi che hanno presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché vi sono votazioni in Aula e siamo stati invitati dalla Presidenza della Camera a parteciparvi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO